



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto ministeriale recante *“Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c) e dell’art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*.

approvato nella seduta plenaria n. 130 del 24/07/2024

tenutasi in modalità telematica

Il Decreto in esame si propone di fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni, criteri ed istruzioni per il riconoscimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (da ora PCTO) e delle attività assimilabili per i candidati interni, che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, e per i candidati esterni, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, rispettivamente ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) e dell’art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Lo svolgimento dei PCTO (già percorsi di alternanza scuola-lavoro, che sono stati in questi anni oggetto di diversi pareri, a cui si rimanda, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, CSPI) a seguito delle deroghe e sospensioni intervenute a partire dall’a.s. 2018/19, rappresenterà solo a partire dall’a.s. 2024/25 requisito di ammissione all’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione.

Il CSPI rileva che lo schema di decreto in esame, nel descrivere parti della normativa vigente, peraltro già dettagliatamente richiamata nella premessa del decreto stesso e patrimonio consolidato delle istituzioni scolastiche, ne fornisce di fatto una sintesi non completamente esaustiva, che potrebbe ingenerare ulteriori interpretazioni e fraintendimenti.

Il CSPI, pertanto, suggerisce di incentrare il decreto in esame sui soli articoli specificamente inerenti l’oggetto (*“Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione”*), ovvero dall’art. 11 in poi.

Il CSPI, in merito a questi articoli, rileva che gli artt. dal 12 al 16 non risultano fornire, come invece indicato dalle finalità stesse dello schema di decreto in esame, alle commissioni istituite per l’esame di idoneità e ai consigli di classe in sede di ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni, i criteri necessari per la validazione delle attività di lavoro dipendente assimilabili ai PCTO, prevedendo in questo caso la sola attestazione dello svolgimento delle suddette attività e non precisando la natura della idonea documentazione da fornire.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI ritiene, pertanto, che all'art. 12, comma 3, debbano essere indicati i contenuti della dichiarazione del datore di lavoro e della documentazione, analogamente a quanto indicato dal successivo comma 4 relativo alle attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, al fine di consentire alla commissione di effettuare la validazione dei percorsi e la successiva valutazione come indicato al comma 6 dello stesso art. 12.

Le medesime precisazioni devono essere inserite anche all'art. 15, comma 3, per consentire ai consigli di classe, collegati alle commissioni d'esame a cui il candidato esterno è assegnato, di validare i PCTO per la successiva valutazione di cui all'art. 16.

Il CSPI rileva, inoltre, ai fini di una migliore chiarezza, la necessità di riformulare e rubricare diversamente l'art. 13.

Il CSPI, in merito agli altri articoli (dal n. 1 al n. 10) che si suggerisce di espungere, evidenzia ad ogni modo i seguenti aspetti:

- al comma 1 dell'art. 1 e al comma 1 dell'art. 15 risulta superfluo precisare che lo svolgimento dei PCTO costituisce requisito d'ammissione all'esame di Stato dall'anno scolastico 2024/25, dal momento che ciò è già stabilito dal Decreto Legislativo 62 del 2017 e che il requisito è stato sospeso per via normativa primaria fino all'anno scolastico 2023/24;
- all'art. 2 andrebbe evidenziata l'integrazione dei PCTO con i moduli di orientamento formativo di cui al Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022. Andrebbe rimarcata, inoltre, la necessità di un aggiornamento costante del Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (RASL) e della sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- all'art. 5 non sono chiare le indicazioni circa la mancata validità dei percorsi svolti negli anni in cui uno studente non risulti ammesso alla classe successiva, come già previsto dalla normativa vigente. Non è chiaro, inoltre, il riferimento al riconoscimento di eventuali certificazioni possedute;
- l'art. 8 andrebbe riformulato come segue: «*Nei percorsi di istruzione per gli adulti, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ~~in quanto metodologia didattica~~, rappresentano un'opportunità per le studentesse e gli studenti, rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, e pertanto pur non costituendo requisito di ammissione agli esami di Stato*»;
- l'art. 9 potrebbe essere frainteso in merito alla finalità dei PCTO per le studentesse e gli studenti con disabilità; si propone, pertanto, la seguente riformulazione: «*I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per le studentesse e gli studenti con disabilità sono progettati ~~e dimensionati in modo da promuoverne l'autonomia ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro o del proseguimento degli studi; tali percorsi sono organicamente inseriti nel Piano educativo individualizzato, di cui all'art. 7, c. 2-ter, in coerenza con quanto indicato dal PEI di cui all'art. 7, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017. ~~come modificato dal decreto l.vo 7.8.2019, n. 96 nonché in virtù del D.l. n. 182 del 29.12.2020 e successive modifiche apportate con D.l. n. 153 del 1°8.2023~~~~*».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI segnala infine la mancanza dei sotto riportati riferimenti normativi nella Premessa del provvedimento in esame:

- Legge 27 dicembre 2023, n. 206, istitutiva del Liceo *Made in Italy*;
- Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, di adozione del modello di curriculum dello studente;
- Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della piattaforma prevista dall'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112.

Il CSPI, in coerenza con le considerazioni e le osservazioni formulate, esprime un parere interlocutorio e invita l'Amministrazione a integrare il provvedimento in esame.